

Civile Ord. Sez. U Num. 14650 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 13/06/2017

ORDINANZA

sul ricorso 24748-2016 proposto da:

VASSALLO ANTONIO, nella qualità di socio della società La Picentina OOD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COLUMBA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CICCOPIEDI;

- ricorrente -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS CAPITAL SERVICES

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

400/
17

h

BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato SABINA MARONCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CATERINA ALFANO;

CE.DI. SISA CENTRO SUD S.P.A. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BALZANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO POMARICO;

SORGENIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell'avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO PERRELLI;

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TREZZA;

- controricorrenti -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 373/2015 del TRIBUNALE di SALERNO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

La Corte,

Rilevato che:

h

Vassallo Antonio ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art.41 cod. proc. civ., esponendo che: CE.DI. SISA Centro Sud s.p.a., affermandosi creditrice per euro 5.022.113,71 per forniture di generi alimentari de La Picentina Alimentari s.r.l., ne chiedeva il fallimento, facendo presente altresì di essere venuta a conoscenza dell'imminente trasferimento della fallenda in Bulgaria; il ricorso veniva notificato a mezzo pec presso una casella non più attiva a seguito del trasferimento, e l'esponente, socio della Picentina, venuto a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare a seguito del sopralluogo nella propria abitazione della Guardia di Finanza, interveniva, insieme alla sig.Sabatina Romeo, nella procedura prefallimentare con comparsa del 20/10/2016, eccepiva il difetto di giurisdizione e chiedeva il rigetto del ricorso

In particolare, il Vassallo fa valere il trasferimento della società in Bulgaria, deliberato il 16/2/2015, la cancellazione dal registro delle imprese italiano il 20/7/2015 e l'iscrizione presso il Registro delle Imprese Bulgaro; deduce che la società ha spostato in Bulgaria il centro principale dei propri interessi per cui deve farsi riferimento all'art.3 del Regolamento europeo 1346/2000, sostituito dal Regolamento 848/2015, entrato in vigore ma applicabile solo dal 26/6/2017, che pone la presunzione, sino a prova contraria, della coincidenza del centro di interessi con il luogo ove si trova la sede statutaria.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte europea ha introdotto la presunzione assoluta della coincidenza del centro principale degli interessi con il luogo dell'amministrazione e del controllo della società, come riconosciuto dalle Sez. U. nella pronuncia 5945/2013.

Si sono difesi con controricorso Sorgenia spa, CE.DI. SISA CENTRO SUD spa in concordato preventivo, Banca Nazionale del Lavoro e Monte dei Paschi di Siena spa.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La Banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato memoria.

Considerato che:

Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che non può farsi nel presente giudizio, inteso solo a regolare la giurisdizione, alcuna questione in merito alla legittimazione del Vassallo all'intervento nel procedimento a quo (sul principio, si richiama la pronuncia Sez.U. 22/8/2007, n. 17823), costituente una preliminare di merito, deve ritenersi l'inammissibilità del regolamento ex art.41 cod. proc. civ., in quanto proposto con ricorso notificato il 25/10/2016, mentre il Tribunale di Salerno si era già riservato la decisione nel procedimento prefallimentare il 28/6/2016, decisione resa con la sentenza del 25-26/10/2016, dichiarativa di fallimento previa affermazione della propria giurisdizione.

Ne consegue l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, posto che il limite temporale di all'art.41 cod. proc. civ., come affermato nell'ordinanza Sez. U. del 23/3/2015, n.5747, richiamando il proprio precedente del 1 dicembre 2009, n. 25256 « si verifica peraltro già dal momento in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisorii del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte ».

Avendo pertanto il Tribunale di Salerno con la sentenza dichiarativa di fallimento ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, ogni doglianza

non potrà che essere fatta valere con l'impugnazione avverso detta pronuncia.

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate per ciascuna parte in euro 4000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 23 maggio 2017

/